

Legge regionale 17 febbraio 2011 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

Art. 10

(Fondi per il finanziamento del sistema universitario)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), è istituito il Fondo per il finanziamento del sistema universitario.

2. L'utilizzo del fondo viene annualmente definito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2, nel rispetto della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità generale).

(1)

Note:

1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 29, L. R. 18/2011